



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

TRIBUNALE FEDERALE

N.R.G. 8/2019

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 gennaio 2020, il Tribunale Federale composto da:

Avv. Lina Musumarra	Presidente
Avv. Tommaso Pallavicini	Componente
Avv. Michele Girardi	Componente relatore est.

ha deliberato la seguente

DECISIONE

a seguito dell'atto di deferimento depositato in data 20 dicembre 2019 dalla Procura Federale nei confronti del sig. Emilio Galante *«per la violazione dei seguenti precetti di Diritto dello Sport: - art. 2 Statuto Sezionale; - art. 27 comma 1 Statuto Sezionale; - art. 10 Statuto Sezionale; - art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI»*.

FATTO

Con atto del 20 dicembre 2019 la Procura Federale ha deferito il sig. Emilio Galante.

La Procura Federale, infatti, ha avviato un'indagine nei confronti del tesserato deferito a seguito dell'esposto del 30 aprile 2019 da parte del sig. Guglielmo Canino; con l'esposto quest'ultimo asseriva che l'odierno deferito avesse posto in essere una serie di condotte in danno della Sezione di Palermo.

La Procura Federale, pertanto, ha avviato le relative indagini, ponendo l'attenzione sulla sola condotta concretizzatasi poi nella decisione da parte del sig. Galante di cessare l'attività della Sezione di Palermo; decisione assunta, secondo quanto osservato dalla Procura Federale, del tutto *«unilateralmente, arbitrariamente e senza il dovuto coinvolgimento degli organi sociali e federali»*, pregiudicando conseguentemente *«il diritto dei soci di praticare l'attività sportiva e provvedere al rinnovo delle iscrizioni»*. Esaurita l'attività istruttoria, la Procura Federale ha ritenuto di confermare il proprio intendimento di deferire il sig. Galante con l'emissione, in data 30 novembre 2019, del provvedimento di conclusione delle indagini e contestuale comunicazione di esercitare l'azione disciplinare.

Il sig. Emilio Galante non ha provveduto alla trasmissione di alcuna propria memoria difensiva, né altresì di essere sentito sui fatti contestati oggetto dell'azione disciplinare.

La Procura Federale, con il proprio atto di deferimento del 20 dicembre 2019, contesta all'odierno deferito *«di aver commesso una infrazione disciplinare poiché, assumendo l'improvvisa decisione di interrompere l'attività della Sezione, il Presidente Sezionale ha agito unilateralmente senza, formalmente, coinvolgere né gli organi sociali né, tampoco, quelli federali violando, così, le attribuzioni degli uni e degli altri»*.

In altri termini, la Procura Federale osserva che il sig. Galante ha agito esercitando poteri non propri del Presidente Sezionale, bensì di organi sociali diversi; infatti, continua nel proprio ragionamento la Procura Federale, è il Consiglio Direttivo ad essere dotato dei *«poteri decisionali ed esecutivi»* (art. 27, comma 1, dello Statuto Sezionale a mente del quale *“il Consiglio Direttivo ha poteri e conseguenti responsabilità sull'attività istituzionale, sportiva, organizzativa e amministrativa della Sezione. Gestisce l'intera area del poligono di tiro secondo le norme di legge che lo regolamentano e secondo le direttive dell'ente proprietario e dell'UITS”*).



Con la conseguenza che senz'altro sarebbe spettato al Consiglio Direttivo *«assumere ogni decisione concreta su come condurre la Sezione»*, e non al Presidente Sezionale senza alcun coinvolgimento degli organi sociali.

La Procura Federale, inoltre, osserva che, con l'arbitraria e unilaterale decisione posta in essere dal sig. Galante, sono state violate e prevaricate anche le attribuzioni proprie dell'Assemblea dei Soci; a tal riguardo, l'art. 10, comma 1, dello Statuto Sezionale prevede espressamente che *“è convocata dal Presidente della Sezione, previa delibera del Consiglio Direttivo, per gravi e straordinari motivi che riguardano la Sezione”*.

Ebbene, ad avviso della Procura Federale non può sussistere alcun dubbio *«che la cessazione dell'attività rientrasse tra le materie su cui avrebbe dovuto esprimersi il voto dei soci riuniti nell'Assemblea Straordinaria»*.

Pertanto, sulla scorta del combinato disposto delle predette disposizioni, la Procura Federale contesta al sig. Galante di non aver preventivamente convocato il Consiglio Direttivo al quale avrebbe dovuto manifestare le proprie *«perplexità circa la reale possibilità di continuare le attività della Sezione e ottenere il voto favorevole dei suoi membri circa la cessazione delle attività e la contestuale autorizzazione a convocare l'Assemblea Straordinaria dei soci. A quest'ultima sarebbe spettata l'ultima parola»*.

Al contrario, il Presidente della Sezione, anche grazie al suo “carisma”, ha di fatto imposto al Consiglio Direttivo nella riunione del 7 marzo 2019 di decretare la cessazione dell'attività di tiro, senza successivamente passare per l'Assemblea straordinaria.

Infine, la Procura Federale eccepisce che, con la condotta così come posta in essere dal sig. Galante, oltre ad esser stati prevaricati illegittimamente i poteri propri degli organi sociali, *«sono state ignorate le competenze, interessi e facoltà dell'UITS stessa. In forza dell'art. 2 dello Statuto Sezionale la Sezione svolge i propri compiti sotto il coordinamento e la vigilanza dell'UITS»*.

Ad avviso della Procura Federale, infatti, l'odierno deferito avrebbe dovuto preventivamente rendere noto i propri intendimenti ai preposti organi federali, i quali avrebbero potuto/dovuto rendere un parere circa l'opportunità o meno di far cessare l'attività della Sezione di Palermo, in virtù soprattutto *«delle funzioni istituzionali, declinabili quali pubblici servizi, che la nostra Unione esercita attraverso le sezioni»*.

Ad avviso della Procura Federale, l'arbitraria decisione assunta dal sig. Galante, oltre a rappresentare un *vulnus* per *«le delicatissime funzioni istituzionali dell'UITS»*, denota in ogni caso una *«scarsa considerazione per le prerogative federali, per l'importanza delle funzioni esercitate dall'UITS e, cosa ancora più grave, per i valori etici di lealtà e correttezza che dovrebbero ispirare l'azione dei tesserati in ogni circostanza»*.

Pertanto, ad avviso della Procura Federale sussistono gli elementi per *«infliggere la massima pena prevista dall'Ordinamento Federale: la radiazione»*.

Con ordinanza ex art. 34, lett. E) del Regolamento di Giustizia UITS, il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di trattazione e discussione del procedimento per il giorno 14 gennaio 2020.

Il sig. Emilio Galante, con la propria memoria difensiva del 10 gennaio 2020, ha contestato quanto dedotto e argomentato dalla Procura Federale, osservando, preliminarmente, come la decisione intrapresa dall'odierno deferito non riguardava *«una cessazione totale delle attività della Sezione, e quindi dello scioglimento della Sezione, ma della sospensione della sola attività di tiro»*; in altri termini, *«le attività sociali e sportive»* non erano state oggetto di cessazione.

Sul punto, la difesa del sig. Galante precisa come *«l'attività connessa allo svolgimento dello sport proseguiva come attestato dalla partecipazione alle gare del circuito federale»*; inoltre, la Sezione di Palermo proseguiva nel rinnovare i tesseramenti dei soci appartenenti alla Sezione stessa; infine, anche *«l'attività assembleare è proseguita regolarmente»*.

Pertanto, prosegue nel proprio ragionamento il sig. Galante, non può negarsi come non si possa parlare di *«chiusura della sezione, né pertanto dello scioglimento dell'ente, ma soltanto della sospensione di una sola attività, vale a dire quella di tiro»*.

Per altro aspetto, la difesa dell'odierno deferito contesta le argomentazioni della Procura Federale circa una sorta di *«coordinamento e vigilanza della UITS»* sull'attività svolta da ogni singola Sezione di appartenenza.



Ciò in quanto, secondo quanto dedotto dal sig. Galante, rispetto alle disposizioni dello Statuto Sezionale (articolo 3, comma 1, a mente del quale la Sezione «è dotata di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi, contabili, gestionali e di funzionamento autonomi», e articolo 27, comma 1, che riconosce al Consiglio Direttivo «poteri e conseguenti responsabilità sull'attività istituzionale, sportiva, organizzativa e amministrativa della Sezione») e alle disposizioni dello Statuto Nazionale (articolo 3, comma 1, lett. c) che prevede che la UITS «presta assistenza e consulenza a favore delle Sezioni TSN, ferma, in ogni caso, la loro autonomia amministrativa e gestionale», e articolo 42, comma 1, il quale prevede altresì che «le sezioni TSN sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi, gestionali e di funzionamento autonomi») il «coordinamento e la vigilanza della UITS non vale certamente a sopprimere o ridurre la menzionata autonomia».

Sulla scorta di tale ragionamento (*id est*, una sostanziale autonomia della Sezione rispetto alla UITS), la difesa dell'odierno deferito osserva, poi, che la decisione di cessare l'attività di tiro sia stata comunque deliberata dal Consiglio Direttivo (convocato dal sig. Emilio Galante) in data 7 marzo 2019 e formalmente comunicata alla UITS il successivo 8 marzo 2019.

La decisione di cessare l'attività di tiro, prosegue nella propria esposizione il sig. Galante, è stata presa in quanto la situazione economico finanziaria della Sezione non consentiva alla stessa Sezione di poter svolgere l'attività di tiro, evitando così «lo scioglimento della Sezione».

Pertanto, continua nel proprio ragionamento la difesa del sig. Emilio Galante, e contrariamente a quanto eccepito dalla Procura Federale, il Consiglio Direttivo era legittimato ad «adottare la delibera in oggetto», perché dotato «di tutti i poteri autonomi» (articolo 27, comma 2, lett. c) dello Statuto Sezionale).

Infine, e sulla scorta delle argomentazioni tutte svolte dalla difesa dell'odierno deferito, quest'ultimo contesta l'eccessivo regime sanzionatorio che la Procura Federale ha chiesto volersi applicare.

Ciò per due ordini di motivi. Il primo: con la decisione assunta dal sig. Galante e deliberata dal Consiglio Direttivo, il sig. Galante stesso ha evitato «lo scioglimento della Sezione». Il secondo: di fatto, la Procura Federale «addebita una errata, o presunta tale, interpretazione delle norme federali sulla competenza non valutando compiutamente che tale interpretazione è stata comunque compiuta in buona fede come in ogni caso si presume, per principio generale».

Pertanto, concludeva il sig. Galante affinché il Tribunale Federale prosciogla «l'odierno incolpato dagli addebiti ascritti ritenendo non sussistenti le violazioni contestate, in subordine applicare la più lieve delle sanzioni».

All'udienza del 14 gennaio 2020 era presente per la Procura Federale l'avv. Tosi; era altresì presente per il tesserato deferito il prof. avv. Giuseppe Liotta.

Nel corso della discussione, il Procuratore Federale insisteva per l'ammissione della prova per testi formulata nell'atto di deferimento sulle circostanze e con i testi ivi indicati; il difensore si opponeva alle istanze istruttorie della Procura Federale per i motivi di cui alla propria memoria di costituzione.

Le parti, altresì, chiedevano rispettivamente termine per repliche e controdeduzioni.

Il Tribunale Federale si riservava.

All'esito della Camera di Consiglio, il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta, rigettava le istanze istruttorie formulate dalla Procura federale poiché inammissibili, rinviando per la discussione all'udienza del 28 gennaio 2020, concedendo termine per note per la Procura Federale sino al 20 gennaio 2020 e per repliche alla difesa del sig. Emilio Galante sino al 24 gennaio 2020.

All'udienza del 28 gennaio 2020 era presente per la Procura Federale l'avv. Tosi; era altresì presente per il tesserato deferito il prof. avv. Giuseppe Liotta.

Le parti si riportavano entrambi alle rispettive note autorizzate; la Procura Federale, nello specifico, chiedeva che venisse disposta la riunione del procedimento con quello diverso contrassegnato con N.R.G. 7/2019.

Il Tribunale si riservava.

All'esito della Camera di Consiglio, il Tribunale rigettava l'istanza di riunione dei procedimenti in quanto ravvisava l'insussistenza dei requisiti di connessione, dichiarando altresì l'inammissibilità dei documenti



depositati dalla Procura Federale con le proprie note autorizzate, dal momento che il termine concesso con l'ordinanza del 14 gennaio 2020 autorizzava il solo deposito di note difensive.

Pertanto, all'esito della discussione finale intervenuta tra le parti, la Procura Federale insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni, ribadendo la richiesta di applicazione della pena della radiazione nei confronti del sig. Galante.

La difesa del deferito, riportandosi integralmente alle proprie note autorizzate, si riportava alle conclusioni ivi rassegnate, osservando in ogni caso l'eccessività della misura sanzionatoria richiesta dalla Procura Federale.

All'esito della discussione, il Tribunale Federale riservava la decisione.

MOTIVI

Il Collegio ritiene di dover accogliere la richiesta di deferimento della Procura Federale nei limiti di cui *infra*. Il sig. Emilio Galante, infatti, si è reso sicuro autore di un illecito disciplinare in danno della Sezione di Palermo, decidendo di cessare l'attività di tiro della stessa Sezione senza rispettare le disposizioni e le procedure dello Statuto Sezionale.

In altri termini, il sig. Galante, quale Presidente della Sezione (e con esso il Consiglio Direttivo dallo stesso presieduto), ha *de plano* scavalcato e prevaricato le disposizioni statutarie che, senza alcun dubbio, impongono il rispetto di determinate procedure «*per gravi e straordinari motivi*» (cfr. art. 10, comma 1, dello Statuto Sezionale).

Il Collegio, infatti, non può non osservare che la condotta posta in essere dal sig. Emilio Galante è stata contraria a quanto disciplinato ex artt. 2 e 10, comma 1, dello Statuto Sezionale, a mente dei quali «*la Sezione svolge i propri compiti sotto il coordinamento e la vigilanza dell'UITS, che ne mantiene l'unità di indirizzo sul territorio nazionale [...]*» e «*l'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente della Sezione, previa delibera del Consiglio Direttivo, per gravi e straordinari motivi che riguardano la Sezione*».

Ebbene, ad avviso del Collegio l'aver deciso di cessare l'attività di tiro senza aver convocato l'Assemblea straordinaria costituisce senz'altro un illecito disciplinare che, come tale, è meritevole di sanzione; ci si chiede, infatti, cosa debba rappresentare un «*grave e straordinario motivo*» se non proprio quello di cessare l'attività di tiro di una Sezione federale della UITS.

Ricordiamo a noi stessi, infatti, come l'attività di tiro costituisca proprio la principale attività sezionale e, soprattutto con riferimento alla c.d. «*attività di tiro istituzionale*», rappresenti per la collettività un vero e proprio servizio pubblico o di pubblico interesse (*si pensi*, ad esempio, il quotidiano addestramento di guardie giurate e vigili urbani all'interno di ogni singola Sezione sul territorio nazionale).

Conseguentemente, impedire ai soci il quotidiano esercizio dell'attività cardine della Sezione senza aver interpellato gli stessi (*id est*, senza esser passati per un'Assemblea straordinaria che potesse in astratto legittimamente addivenire ad una siffatta decisione) rappresenta un grave illecito posto in essere dal sig. Emilio Galante, il quale ha ritenuto, sbagliando, di poter disporre autonomamente delle sorti della Sezione. Ad avviso del Collegio, pertanto, già di per sé la decisione assunta senza aver preventivamente convocato un'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 10, comma 1, dello Statuto Sezionale rappresenta una grave condotta passibile di sanzione.

A ciò, però, si aggiunga anche un'ulteriore considerazione che, ad avviso del Collegio, rappresenta un ulteriore indice della condotta autoritaria posta in essere dal deferito.

Quest'ultimo, infatti, era senz'altro onerato dal preannunciare il proprio intento direttamente alla UITS, proprio in virtù del chiaro e inequivocabile dettato normativo di cui all'art. 2 dello Statuto Sezionale («*la Sezione svolge i propri compiti sotto il coordinamento e la vigilanza dell'UITS, che ne mantiene l'unità di indirizzo sul territorio nazionale [...]*»).



È indubbio che il Presidente della Sezione di Palermo dovesse relazionarsi con i massimi organi federali di appartenenza affinché potesse raccogliere le determinazioni dell'Unione circa una decisione così importante.

Non è francamente immaginabile che una singola Sezione federale possa arbitrariamente addivenire alla drastica decisione di cessare l'attività principale della Sezione stessa (il cui rilievo, soprattutto, istituzionale e pubblico è stato poc'anzi rilevato) senza aver prima interpellato le massime autorità federali che sarebbero in astratto potute intervenire, evitando quindi la cessazione dell'attività di tiro.

Il non aver preso in minima considerazione la possibilità di poter confrontarsi con la UITS, al fine di risolvere (eventualmente) le cause poste alla base della decisione intrapresa dal sig. Galante, conferma ancor di più un *modus operandi* dal parte del Presidente della Sezione di Palermo contrario alle norme federali e statutarie.

In ogni caso, e per altro aspetto, il Collegio non può non prendere in considerazione la grave crisi economico-finanziaria cui versava la Sezione di Palermo e, quindi, ritiene che l'autonoma e arbitraria decisione assunta dal sig. Emilio Galante sia stata comunque dettata dall'oggettiva difficoltà della Sezione di far fronte alle esigenze quotidiane di mantenimento delle strutture (soprattutto quelle di tiro).

Il Collegio, pertanto, non ritiene di dover sanzionare la condotta del sig. Emilio Galante con la sanzione della radiazione, così come proposta dalla Procura Federale; bensì, appare congruo sanzionare il sig. Emilio Galante con la sanzione della sospensione di anni 3 (tre), ex artt. 68, comma 1, lett. d) dello Statuto UITS e 7, comma 1, lett. d) del Regolamento di Giustizia UITS.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 3 e 8 del Regolamento di Giustizia UITS, nonché gli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, ritenuta provata la responsabilità per l'illecito disciplinare ascritto al deferito

APPLICA

al sig. Emilio Galante la sanzione della sospensione di anni 3 (tre) da ogni attività sportiva e sociale, ex artt. 68, comma 2, lett. d) dello Statuto UITS e 7, comma 2, lett. d) del Regolamento di Giustizia UITS.

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al sig. Emilio Galante, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITS, e l'immediata esecuzione.

Roma, 24 febbraio 2020

Il Presidente
F.to Avv. Lina Musumarra

Il Componente
F.to Avv. Tommaso Pallavicini

F.to Il Componente Relatore Estensore
Avv. Michele Girardi